NORME PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE DAGLI ORGANISMI NOCIVI

Art. 22

Funzioni del personale del Servizio fitosanitario nazionale

I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, accompagnati dal personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri materiali oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali fitosanitari, compresi quelli concernenti i passaporti delle piante ed ogni altro documento rilevante, i sistemi di tracciabilita', le constatazioni ufficiali, il prelievo dei campioni e gli accertamenti relativi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto, per i quali sono espressamente incaricati dal Servizio fitosanitario competente.

Versione in vigore dal 13 marzo 2021, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi
Estremi	Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19
Capo	IV — Personale del servizio fitosanitario nazionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-19-2021/art-22-funzioni-del-personale-del-servizio-fitosanitario-nazionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it